

CONVENZIONE DI TIROCINIO
Riferimenti Legge Regionale n. 3/2009, art. 41 e DGR. n. 1324 del 23.07.2013

TRA

SOGGETTO PROMOTORE

codice fiscale 02576210237, AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 22 con sede legale in Bussolengo, rappresentata dal Dott. PIETRO GIRARDI, nato a Milazzo (ME) il 26/10/1965 in qualità di rappresentante legale

e

SOGGETTO OSPITANTE

codice fiscale 02327970238 (denominazione) I.P.A.B. CENTRO ANZIANI con sede legale in BUSSOLENGO, rappresentato/a dalla Sig.ra ZORZONI FRANCESCA, nata a S PIETRO IN CARIANO il 11/11/1942 in qualità di RAPPRESENTANTE LEGALE
L'azienda è seguita dallo studio CBA nella persona di

Premesso che

il soggetto promotore dichiara sotto la propria responsabilità di essere abilitato, ai sensi dell'art. 6 dell'allegato "A" alla DGR n. 1324 del 23 luglio 2013, a promuovere tirocini in Veneto per soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 del medesimo all. "A" in relazione ai soggetti che in attuazione della presente convenzione si intendono avviare in tirocinio,

il soggetto ospitante dichiara sotto la propria responsabilità

- a) che i tirocinanti non saranno impiegati per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- b) di essere in regola con la normativa di cui al D.lgs. n. 81/2008 ("Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro"), con la normativa di cui alla L. n. 68/99 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili") e con l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- c) di non avere in corso sospensioni dal lavoro o procedure di licenziamento collettivo e, comunque, non ha effettuato nei 12 mesi precedenti licenziamenti di lavoratori con mansioni equivalenti, fatti salvi quelli per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

Si conviene quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. la convenzione ha per oggetto l'attivazione di tirocini presso una sede di lavoro del soggetto ospitante ubicata in Veneto;
2. il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano a rispettare gli obblighi previsti a loro carico dalle vigenti disposizioni normative.

Art. 2 – disposizioni generali

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
2. Non possono essere attivati tirocini che facciano riferimento a profili professionali elementari connotati da compiti generici e ripetitivi, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 12 comma 6 dell'allegato "A" alla DGR n. 1324 del 23.07.2013;
3. Le attività, cui il tirocinante può essere adibito, devono essere coerenti con il contenuto del progetto formativo e sempre finalizzate al conseguimento degli apprendimenti;
4. Al tirocinante deve essere garantita adeguata copertura assicurativa così come previsto dall'art. 10 dell'all. A della DGR 1324 del 23.07.2013;
5. Al tirocinante deve essere corrisposta un'indennità di partecipazione così come previsto all'art. 14 della DGR 1324 del 23.07.2013, salvo deroghe espressamente previste;
6. Non possono essere attivati tirocini oltre i limiti numerici stabiliti all'art. 5 dell'allegato A alla DGR 1324 del 23.07.2013;
7. Non può essere attivato più di un tirocinio per lo stesso soggetto presso il medesimo soggetto ospitante così come previsto dall'art. 8 dell'all. A alla DGR 1324 del 23.07.2013, salvo deroghe espressamente previste.

Art. 3 – Disposizioni attuative del tirocinio

1. Il progetto formativo, congiuntamente definito, viene sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante;
2. Le dovute comunicazioni di avvio, proroga o cessazione del tirocinio, come previsto dall'art. 9-bis, comma 2, L. n. 608/96 e successive modificazioni e integrazioni, sono assicurate per via telematica su CO Veneto dal soggetto ospitante;
3. Gli oneri finanziari della copertura assicurativa INAIL sono sostenuti dal soggetto promotore;
4. Gli oneri finanziari della copertura assicurativa responsabilità civile sono sostenuti dal soggetto promotore;
5. L'indennità di partecipazione al tirocinio è corrisposta da: è prevista deroga all'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione ai sensi dell'art. 14 comma 5 della DGR 1324/13, in quanto il tirocinante è persona disabile e/o in condizione di svantaggio.

Art. 4 – Obblighi del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore si impegna a
 - a) Adempiere agli obblighi di comunicazione del progetto formativo mediante invio telematico di cui all'art. 16, comma 2 della all. A DGR 1324 del 23.07.2013;
 - b) Indicare nel progetto formativo un referente o tutor didattico-organizzativo;
 - c) Rilasciare al tirocinante un'attestazione dell'attività svolta durante il tirocinio e delle competenze acquisite dal tirocinante in collaborazione con il soggetto ospitante.

Art. 5 – Obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante si impegna a
 - a) rispettare e far rispettare i contenuti del progetto di tirocinio;
 - b) individuare un tutor aziendale in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;
 - c) Assicurare al tirocinante ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 81/2008, all'avvio del tirocinio, sufficiente e adeguata formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle modalità, con i contenuti minimi e con la durata previsti dalla normativa;

- d) Far effettuare, ove le specifiche mansioni delle attività lo richiedano, le visite mediche e sottoporre il tirocinante alla sorveglianza sanitaria;
- e) Far svolgere il tirocinio in fascia diurna, con un impegno orario per il tirocinante non superiore all'orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 9 dell'allegato "A" alla DGR 1324/2013;
- f) Fornire in uso, per la durata del tirocinio, gli indumenti da lavoro e i mezzi di protezione individuale, ove la tipologia di attività lo richieda;
- g) Garantire il rimborso delle spese sostenute dal tirocinante, qualora quest'ultimo venga inviato in missione. In caso di missione all'Estero, deve essere garantita al tirocinante idonea copertura assicurativa;
- h) Segnalare prontamente, qualora la posizione assicurativa del tirocinante sia stata costituita dal soggetto promotore o da altro soggetto, gli eventuali incidenti, in modo tale da consentire a quest'ultimo di effettuare le dovute comunicazioni agli istituti assicurativi nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- i) collaborare con il tutor didattico organizzativo alla valutazione delle competenze acquisite, al fine del rilascio dell'attestazione di cui all'art. 15 dell'all. A alla DGR 1324/2013;
- j) comunicare tempestivamente al soggetto promotore l'eventuale perdita dei requisiti previsti in premessa;
- k) proporre al soggetto promotore eventuali proroghe del tirocinio almeno n.gg. prima del termine previsto.

Art. 6 - Durata della convenzione

1. la presente convenzione è valida a decorrere dalla data di sottoscrizione fino a e comunque per il massimo di 12 mesi;
2. la stessa non è tacitamente rinnovabile ed è da considerarsi automaticamente risolta in caso di perdita dei requisiti di cui in premessa da parte del soggetto ospitante o di violazione delle norme vigenti;
3. Gli impegni assunti dalle parti con la presente convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe

22 FEB 2016

(luogo), (data)

REGIONE VENETO - ULSS-22
IL DIRETTORE
UNITA' OPERATIVA COMPLESSA
NON AUTOSUFFICIENZA
Dott. Gabriele Bezzan

(firma per il soggetto promotore)

(firma per il soggetto ospitante)



